

Potenza, 30 ottobre 2021

Oggetto: Decreto Legge n.77 del 31.05/2021: come cambia il Credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

L'articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato la disciplina riguardante il **credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES)** di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, **elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all'acquisto dei beni immobili strumentali.**

Nel dettaglio, il citato articolo recita: *...In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.*

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione utilizzato per richiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l'indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021. È quanto stabilito dal provvedimento n. 291090 del 27 ottobre 2021. La presentazione della comunicazione mediante l'utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 28 ottobre, giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

Si rammenta che le zone economiche speciali (ZES) sono state introdotte nel nostro paese con il D.L. n. 91/2017, successivamente convertito dalla l. n. 123/2017, con l'evidente intento di costituire un fattore di sviluppo per le Regioni italiane meno sviluppate ed in fase di transizione, come individuate dalla UE.

La caratteristica di queste aree è la possibilità di usufruire di:



- specifiche agevolazioni fiscali, quali il credito d'imposta, originariamente previsto sino a 50 milioni di euro, basato sull'impianto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- avvalersi di procedure burocratiche semplificate, da attuarsi in zone portuali che siano ritenute porti di rilevanza strategica.

I nostri uffici sono a Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il direttore
Donato Troia

